



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 5545/2011, proposto da L'Operosa Società Cooperativa a R.L. in proprio e quale Mandataria RTI con Gamba Service Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Crisostomo Sciacca, Federico Cesaroni, Silvia Marzot, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via della Vite, n. 7;

***contro***

Team Service S.C.A.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Viale Parioli, n. 180;

***nei confronti di***

Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, non costituita;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione I, n. 571/2011.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Fanzini su delega di Cesaroni, Marzot e Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Team Service soc. cons. a r.l. (di seguito "Team"), ha annullato il provvedimento prot. n. 839, del 30 dicembre 2010, con cui l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano aveva aggiudicato definitivamente al R.T.I. L'Operosa Soc. Coop. e Gamba Service S.p.A. (di seguito. "L'Operosa") l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, raccolta rifiuti, derattizzazione e disinfestazione, lavaggio stoviglie e pentole, distribuzione vitto al nastro e movimentazione, trasporti interni, facchinaggio, comprensivo di costruzione locali destinati ad uso magazzino e spogliatoio.

2. L'Operosa contesta la pronuncia di accoglimento. Team resiste al gravame, mentre l'amministrazione non si è costituita in questo grado di giudizio.

3. Il TAR ha giudicato fondata la censura riguardante la violazione

dell'articolo 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici, “atteso che la stazione appaltante ha omesso di stabilire preventivamente il punteggio attribuibile ai sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche”.

4. L'appellante sostiene, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame, in quanto, a suo dire, la parte ricorrente di primo grado non avrebbe impugnato tempestivamente, come era suo onere, il bando di gara, nonché il capitolato speciale e il disciplinare tecnico.

5. Il motivo è privo di pregio.

6. A dire del TAR, l'eccezione “esprime un approccio formalistico che non pare meritevole di condivisione in quanto, ai fini dell'individuazione degli atti impugnati in sede giurisdizionale, non si deve avere riguardo alla mera elencazione dei provvedimenti impugnati, quale risulta nelle premesse del ricorso, bensì alla sostanza delle censure e ai provvedimenti contro cui esse si rivolgono (Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5191)”.

7. Il ricorso di primo grado è sostanzialmente diretto alla contestazione delle prescrizioni della *lex specialis* di gara, applicate dalla stazione appaltante, riguardanti le modalità di assegnazione dei punteggi.

8. Pertanto, l'omessa menzione di tali atti nelle premesse del ricorso e nelle epigrafi dei singoli mezzi di censura non impedisce di individuare l'esatta portata della domanda di annullamento, che si estende anche agli atti di gara, con particolare riguardo alla mancata

precisazione dei sub punteggi attribuiti in relazione a ciascuno dei sub criteri.

9. L'appellante deduce, poi, la tardività del ricorso di primo grado.

10. Anche tale motivo di gravame è infondato: la lesione della posizione giuridica dell'appellante si è verificata solo in seguito alla aggiudicazione dell'appalto in contestazione.

11. L'appellante deduce, ancora, l'omessa verifica della "prova di resistenza", sostenendo che, in ogni caso, la parte ricorrente in primo grado non avrebbe potuto ottenere un punteggio idoneo a collocarla al primo posto della graduatoria.

12. Nemmeno tale motivo di appello può essere accolto.

13. Le censure articolate in primo grado dalla ricorrente sono dirette a contestare l'intero svolgimento della gara, in relazione ai criteri adottati dall'amministrazione per l'attribuzione dei punteggi.

14. L'appellante contesta, nel merito, l'accoglimento del ricorso proposto da TEAM, sostenendo che, in concreto, i sub criteri fissati dalla lex specialis di gara risultano sufficientemente dettagliati.

15. La tesi dell'appellante non è condivisibile.

16. La sentenza di primo grado ha esattamente chiarito che l'articolo 35 del disciplinare contiene una serie di sub criteri di valutazione delle offerte, riguardanti la "qualità del servizio", non accompagnati, però, dalla puntuale indicazione dei punteggi da assegnare a ciascuno di essi.

17. La pronuncia impugnata, poi, ha esaminato anche le ulteriori

censure proposte dalla parte odierna appellata, riguardanti l'attribuzione dei punteggi e rilevando la sostanziale irragionevolezza delle scelte operate dalla stazione appaltante, derivanti proprio dalla mancata prefissazione dei sub punteggi riferiti a ciascuno dei sub criteri di valutazione.

18. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.

19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello.

Condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata costituita le spese di lite, liquidandole in euro quattromila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)